

N. 61.144 del Repertorio

N. 23.046 della Raccolta



NOTAIO

GABRIELE FRANCO MACCARINI

ATTO DI FUSIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2015 (duemilaquindici), il giorno 27 (ventisette)

del mese di aprile.

In Milano, nel mio studio in Corso Matteotti n.1.

Avanti a me Dottor Gabriele Franco Maccarini, Notaio in

Milano, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di

Milano

SI COSTITUISCONO I SIGNORI

- GIORGIO BIANCHINI SCUDELLARI, nato a Negrar il giorno

20 gennaio 1945, domiciliato per la carica a Milano in

Piazza Cavour n.3, il quale interviene al presente atto

nella sua veste di Presidente del Consiglio di

Amministrazione e Legale Rappresentante della Società

"FIDIMED FIDUCIARIA S.R.L."

Società a responsabilità limitata con unico socio, con

sede legale a Milano in Piazza Cavour n.3, capitale

sociale di Euro 10.000,00 (diecimila/00) interamente

versato, Codice Fiscale e numero di iscrizione al

Registro delle Imprese di Milano 05997910152, R.E.A. MI-

1059251, munito degli occorrenti poteri a quanto infra in

virtù della delibera assembleare di cui al verbale a mio

rogito in data 11 marzo 2015 ai numeri 61020/22988 di

repertorio e raccolta, registrato all'Agenzia

REGISTRATO A

MILANO 4

Il 29.04.2015.....

al N. 15884.....

serie 1T.....

Esatti € 356,00.....



dell'Entrate - Ufficio di Milano 4 - in data 17 marzo

2015 al numero 9504 Serie 1T;

- ROBERTO ROSOLEN, nato a Milano il giorno 6 marzo 1967,

domiciliato per la carica in Roma in Viale Aventino n.89,

il quale interviene al presente atto nella sua veste di

Consigliere di Amministrazione della Società

"MIA FIDUCIARIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA"

con sede legale a Roma in Viale Aventino n.89, capitale

sociale di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) interamente

versato, Codice Fiscale e numero di iscrizione al

Registro delle Imprese di Roma 04191841008, R.E.A. RM-

745724, munito degli occorrenti poteri a quanto infra in

virtù della delibera assembleare di cui al verbale a mio

rogito in data 11 marzo 2015 ai numeri 61019/22987 di

repertorio e raccolta, registrato all'Agenzia

dell'Entrate - Ufficio di Milano 4 - in data 17 marzo

2015 al numero 9500 Serie 1T.

I Costituiti, della cui identità personale, qualifica e

poteri io Notaio sono certo, nelle suesposte qualifiche e

rappresentanze, convengono e stipulano quanto segue.

PREMESSO

- che le Società di cui sopra hanno deliberato, a mezzo

dei citati verbali d'assemblea a mio rogito in data 11

marzo 2015 rispettivamente ai numeri 61020/22988 di

repertorio e raccolta per la Società "FIDIMED FIDUCIARIA

S.R.L." ed ai numeri 61019/22987 di repertorio e raccolta per la Società "MIA FIDUCIARIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA", la fusione per incorporazione della seconda nella prima, sulla base degli ultimi bilanci alla data del 31 dicembre 2013 approvati per entrambe le società partecipanti alla fusione in oggetto;

- che poiché l'intero capitale sociale della Società incorporante "FIDIMED FIDUCIARIA S.R.L." è interamente posseduto dalla Società incorporanda "MIA FIDUCIARIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA", trattandosi di fusione inversa, non si procederà alla determinazione di alcun rapporto di cambio, né ad un aumento, per concambio, del capitale sociale della Società incorporante a seguito della fusione, bensì al semplice annullamento del cento per cento del capitale sociale della Società incorporanda "MIA FIDUCIARIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA", unitamente al recepimento delle attività e delle passività della Società incorporanda stessa, dando atto che le quote di partecipazione al capitale sociale della Società "FIDIMED FIDUCIARIA S.R.L." verranno attribuite direttamente ai soci della Società incorporanda "MIA FIDUCIARIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA" in misura proporzionale alle attuali quote di partecipazione dagli stessi possedute al capitale sociale della Società incorporanda;



- che, a seguito di quanto sopra esposto, il capitale sociale della Società incorporante, pari ad Euro 10.000,00 (diecimila/00), verrà attribuito ai soci della Società incorporanda nelle identiche proporzioni in cui gli stessi partecipano attualmente al capitale sociale della Società incorporanda e specificatamente:

> alla Società "AXUM S.R.L.", con sede legale a Pesaro in Viale Goffredo Mameli n.104/D, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Pesaro e Urbino 03883770400, verrà attribuita una quota di partecipazione di nominali Euro 8.000,00 (ottomila/00), pari all'80% (ottanta per cento) del capitale sociale della Società incorporante;

> alla Società "TRENTUNO S.R.L.", con sede legale a Padova in Piazza Garibaldi n.8, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Padova 04273400285, verrà attribuita una quota di partecipazione di nominali Euro 2.000,00 (duemila/00) pari al 20% (venti per cento) del capitale sociale della Società incorporante;

- che lo Statuto sociale che regolerà il funzionamento della Società incorporante "FIDIMED FIDUCIARIA S.R.L." al perfezionamento dell'operazione di fusione per incorporazione in oggetto è stato approvato dall'assemblea in data 11 marzo 2015 sopra citata ed e'

stato allegato sotto la lettera "A" al predetto verbale assembleare;

- che, ai sensi dell'articolo 2502 bis del Codice Civile, le delibere assembleari di cui sopra sono state iscritte in data 12 marzo 2015 rispettivamente presso il Registro delle Imprese di Milano per la Società incorporante "FIDIMED FIDUCIARIA S.R.L." e presso il Registro delle Imprese di Roma per la Società incorporanda "MIA FIDUCIARIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA";


- che è trascorso il termine di trenta giorni di cui al combinato disposto degli articoli 2503 e 2505 *quater* del Codice Civile senza che sia stata proposta opposizione alcuna da parte dei creditori delle Società partecipanti alla fusione, come i Componenti espressamente mi dichiarano;

- che la fusione può, pertanto, essere attuata ai sensi dell'articolo 2504 del Codice Civile.

TUTTO CIO' PREMESSO

e confermato e da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, volendosi ora addivenire all'effettiva fusione delle Società di cui sopra nei modi e nelle forme di cui al citato progetto di fusione, i Componenti, nelle suesposte qualifiche e rappresentanze, stipulano e convengono quanto segue.

1) Le Società "FIDIMED FIDUCIARIA S.R.L." e "MIA



FIDUCIARIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA" si dichiarano fuse mediante incorporazione della seconda nella prima, in esecuzione delle citate delibere del giorno 11 marzo 2015.

Conseguentemente, la Società "FIDIMED FIDUCIARIA S.R.L." subentra di pieno diritto nel patrimonio attivo e passivo della Società incorporata "MIA FIDUCIARIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA" ed in tutte le sue ragioni, azioni e diritti, come in tutti gli obblighi, impegni e passività di qualsiasi natura.

I Componenti, nelle sopra esposte qualifiche e rappresentanze, danno atto di quanto segue:

- poiché l'intero capitale sociale della Società incorporante "FIDIMED FIDUCIARIA S.R.L." è interamente posseduto dalla Società incorporata "MIA FIDUCIARIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA", la fusione in oggetto viene effettuata mediante integrale annullamento del capitale sociale della Società "MIA FIDUCIARIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA" senza determinare alcun rapporto di cambio né alcun aumento, per concambio, del capitale sociale della Società incorporante a causa della fusione;

- le quote di partecipazione al capitale sociale della Società "FIDIMED FIDUCIARIA S.R.L.", nell'importo pari ad Euro 10.000,00, vengono pertanto assegnate agli attuali

soci della società incorporata "MIA FIDUCIARIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA" in misura proporzionale alle quote di partecipazione dagli stessi detenute nella società incorporata "MIA FIDUCIARIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA" quote che, al perfezionamento della fusione in oggetto verranno pertanto annullate, dando atto che il capitale sociale della Società incorporante è ripartito come segue:

> alla Società "AXUM S.R.L.", con sede legale in Pesaro, Viale Goffredo Mameli n.104/D, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Pesaro e Urbino 03883770400, è attribuita una quota di partecipazione di nominali Euro 8.000,00 (ottomila/00), pari all'80% (ottanta per cento) del capitale sociale della Società incorporante;

> alla Società "TRENTUNO S.R.L.", con sede legale in Padova, Piazza Garibaldi n.8, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Padova 04273400285, è attribuita una quota di partecipazione di nominali Euro 2.000,00 (duemila/00), pari al 20% (venti per cento) del capitale sociale della Società incorporante;

- non si procede, conseguentemente, ad alcun aumento di capitale sociale della Società incorporante per effetto della fusione;



- non sono previsti, in dipendenza della fusione, trattamenti particolari per speciali categorie di soci o per i possessori di strumenti finanziari diversi dalle quote, né sono previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione.

Per effetto della fusione, la Società incorporante "FIDIMED FIDUCIARIA S.R.L." assume tutti i diritti e gli obblighi della società incorporata, a questa subentrando in tutti i rapporti giuridici, in tutte le attività e passività, qualunque ne sia la fonte e verso qualunque soggetto, sia pubblico sia privato, sia italiano sia straniero.

Nei predetti rapporti si intendono compresi, senza eccezioni di sorta, diritti, stati e godimenti di fatto, interessi legittimi, aspettative, contratti in essere, contratti di leasing e locazione, atti e negozi giuridici in genere, anche se in pendenza o in formazione, azioni, anche in rivendicazione di beni e diritti, liti in qualunque sede radicate, qui dichiarandosi, in modo particolare, comprese tutte le ragioni comunque originate di debito e credito, privilegi e garanzie che le assistono.

2) Tutti i beni mobili, materiali ed immateriali della Società incorporata si intendono acquisiti ipso jure

dalla Società incorporante, con ogni pertinenza ed accessorio, con tutti gli afferenti e connessi diritti, sia reali sia obbligatori, e con i relativi oneri e gravami.

In ogni caso il preesistente possesso continua, senza alcun atto di formale immissione, nella Società incorporante che, per effetto del suo subingresso nel patrimonio della Società incorporata, subentra in ogni rapporto, perfezionato o meno, con enti pubblici, pubbliche amministrazioni, privati e, in genere, in qualsiasi situazione di fatto e di diritto, acquisendo ogni attività maturata o maturanda che ne derivi.

3) Ogni persona, ente od ufficio, sia pubblico sia privato, resta autorizzato, con esonero da ogni responsabilità, a trasferire ed intestare alla Società incorporante tutti gli atti, documenti, depositi cauzionali od altro titolo, polizze, conti attivi e passivi attualmente intestati alla Società incorporata.

4) L'incorporante Società, con rinuncia sin d'ora ad ogni iscrizione d'ufficio, provvederà a tutti gli adempimenti richiesti ai fini delle conseguenti trascrizioni nei pubblici registri, volture, variazioni di intestazioni, procedendo, per quanto occorrer possa, con separati atti all'elencazione e descrizione dei beni, diritti e rapporti giuridici in genere, anche non elencati nel



presente atto, per i quali le accennate formalità siano necessarie, come ad eventuali successive rettifiche ed integrazioni.


A tal fine i Costituiti, nelle suesposte qualifiche e rappresentanze, conferiscono ampio mandato all'Organo Amministrativo della Società incorporante, con facoltà di subdelegare altri, affinché provveda a quanto sopra, anche in tempi diversi, dando, in ogni caso, ampio discarico agli Uffici interessati, con espressa rinuncia a qualsiasi iscrizione d'ufficio che potesse ritenersi competente.

Resta comunque fermo che in forza della presente fusione e per espressa volontà delle parti contraenti, indipendentemente dal richiamo esplicito od implicito, ogni cosa, ragione, diritto, spettanza della Società incorporata e, rispettivamente, ogni obbligo, onere, impegno a carico dell'incorporata stessa, nulla escluso od eccettuato, devono considerarsi ad ogni effetto economico e giuridico acquisiti ed assunti dall'incorporante società che, in qualsiasi momento, potrà far valere e riconoscere in forza del presente atto le ragioni di sua competenza.

5) Gli effetti giuridici della presente fusione, ai sensi dell'art. 2504-bis, 2° comma del Codice Civile, decorreranno dalla data in cui sarà eseguita l'ultima

delle iscrizioni presso il competente Registro delle Imprese prescritte dall'art. 2504-bis del Codice Civile. Ai sensi dell'art. 2501 ter numero 6 del Codice Civile, le operazioni della Società incorporata saranno imputate al bilancio della Società incorporante a decorrere dal primo gennaio 2015 e da tale data decorreranno anche gli effetti fiscali della fusione ai sensi dell'articolo 172, nono comma D.P.R. 917/1986.

6) A far tempo dalla data dell'ultima delle iscrizioni previste dall'articolo 2504 bis secondo comma C.C. cesseranno tutte le cariche e tutte le procure conferite in nome della Società incorporata e l'Organo Amministrativo della Società incorporante e' fin d'ora autorizzato a compiere ogni atto ed operazione che si rendesse necessaria per il riconoscimento e la tutela dei diritti già spettanti alla Società incorporata: in particolare, l'Organo Amministrativo dell'incorporante Società resta espressamente delegato a provvedere all'annullamento delle quote di partecipazione rappresentative dell'intero capitale della Società incorporata "MIA FIDUCIARIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA" e ad assegnare ai soci della Società "MIA FIDUCIARIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA", in misura proporzionale alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale dagli stessi detenute,



le quote di partecipazione della Società incorporante, nonché a compiere ogni altro atto all'uopo occorrente.

L'Organo Amministrativo della società incorporante e' fin d'ora autorizzato a compiere ogni atto ed operazione necessaria per l'esecuzione del presente atto di fusione.

7) I Componenti danno espressamente atto che il testo dello Statuto Sociale che regolerà il funzionamento della Società incorporante, a seguito dell'iscrizione del presente atto di fusione presso il competente Registro delle Imprese, e' quello approvato dall'assemblea della Società medesima, allegato alla più volte citata delibera assembleare in data 11 marzo 2015.

Il Componente Signor Giorgio Bianchini Scudellari, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della società incorporante, mi consegna il testo del nuovo Statuto Sociale che, composto da 34 (trentaquattro) articoli, sottoscritto dai Componenti e da me Notaio, qui si allega sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale.

8) Il Signor Roberto Rosolen, nella sua qualità di Consigliere d'Amministrazione della società incorporata "MIA FIDUCIARIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA", dichiara che nel patrimonio di quest'ultima non sono compresi beni immobili né beni mobili registrati.

9) Il presente atto e' soggetto all'Imposta di Registro

in misura fissa.

10) Spese ed imposte del presente atto inerenti e conseguenti sono a carico della Società incorporante "FIDIMED FIDUCIARIA S.R.L.".

I Componenti mi dispensano dalla lettura di quanto allegato.


E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto ai Costituiti, i quali, a mia interpellanza, lo approvano e, confermandolo, lo sottoscrivono con me Notaio alle ore sedici e zero minuti.


Questo atto, scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia e sotto la mia direzione ed in parte di mio pugno, occupa di quattro fogli tredici facciate intere e la quattordicesima facciata fino qua.

F.TO GIORGIO BIANCHINI SCUDELLARI

F.TO ROBERTO ROOLEN

F.TO GABRIELE FRANCO MACCARINI NOTAIO (L.S.)





Allegato "A" al Rep. n. 61.144/23.046

S T A T U T O

ART. 1

Denominazione

E' costituita una società a responsabilità limitata denominata "FIDIMED FIDUCIARIA S.R.L." ed in forma abbreviata "Fidimed s.r.l."

ART. 2

. Sede

La società ha sede nel comune di Milano.

ART. 3

Oggetto

La società svolge esclusivamente l'attività di società fiduciaria, così come contemplata dalla legge il 23 novembre 1939 n.1966 e dall'articolo 3 bis della legge 13 aprile 1987 n.148 con le successive modificazioni, integrazioni e sostituzioni.

Pertanto essa per conto di terzi fiducianti:

assume l'amministrazione, mediante intestazione, dei beni mobili ed immobili;

assume l'amministrazione dei beni, mobili ed immobili, anche senza intestazione;

assume l'amministrazione di partecipazioni in altri enti, anche societari, che prevedano la responsabilità limitata per le obbligazioni dell'ente;



assume l'amministrazione di patrimoni a chiunque appartenenti, di donazioni, di legati, di fondazioni, di fondi di quiescenza del personale dipendente, di fondi di previdenza di associazioni e di ordini professionali, di beni degli assenti, di fondazioni e di ogni altro bene, ivi compresi gli strumenti finanziari; ciò svolgendo qualsiasi operazione per conto terzi e, pertanto, curando per conto dei medesimi l'acquisto, la vendita e la perdita di beni, stipulando qualsiasi tipo di negozio necessario alla esecuzione degli incarichi fiduciari conferiti, non esclusa la costituzione di società, consorzi e persone giuridiche in genere procedendo a conferimenti in denaro o in natura;

assume la custodia e l'amministrazione, per conto di propri fiducianti o di terzi, di strumenti finanziari e di altri beni;

assume la rappresentanza di azionisti, di soci in genere e di obbligazionisti, sia individuale sia collettiva, sia partecipando a sindacati di voto;

assume la funzione di rappresentante comune di obbligazionisti ai sensi dell'articolo 2417 del Codice Civile, di azionisti di risparmio, nonché di rappresentante comune di portatori di strumenti finanziari o di altri titoli di debito;

esegue incarichi di esecuzioni testamentarie e di

divisioni ereditarie;

cura la costituzione e l'amministrazione di patrimoni

destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'articolo

2447 bis e seguenti del Codice Civile;

assume l'amministrazione di beni in qualità di trustee,

ai sensi della legge 16 ottobre 1989 n. 364, nonché di

ogni altra norma integrativa, modificativa o sostitutiva

della legge stessa;

esplica l'incarico di protector nell'ambito di trusts

comunque istituiti;

cura la costituzione in pegno o a cauzione al nome della

fiduciaria, ma per conto altrui, di titoli, libretti di

risparmio e valori in genere, a garanzia di operazioni

bancarie e finanziarie;

assume gli incarichi per conto delle società ed enti

emittenti per il deposito di azioni e di obbligazioni

per la partecipazione alle rispettive assemblee, per il

pagamento dei dividendi e delle cedole, per il rimborso

di obbligazioni, nonché per ogni altra operazione

disposta dall'emittente sui propri titoli;


cura la tenuta del libro dei soci e degli

obbligazionisti anche di società quotate nei mercati

regolamentati o comunque aventi larga base azionaria e

dei conseguenti adempimenti di carattere civile,

amministrativo e fiscale, con particolare riferimento



alla convocazione e allo svolgimento delle assemblee, al pagamento dei dividendi o degli interessi, dei rimborsi, ovvero degli aumenti di capitale, all'emissione di obbligazioni, ai raggruppamenti e frazionamenti dei valori mobiliari emessi.

Altresì, nell'esercizio delle attività indicate, la società può rendere consulenza amministrativa, fiscale, societaria, finanziaria, gestionale e di pianificazione aziendale in campo amministrativo e in quello dei servizi di assistenza alle transazioni e alle ristrutturazioni aziendali, nonché qualunque altra funzione che non sia riservata dalla legge a soggetti iscritti in albi professionali e in registri speciali, rimanendo comunque esclusa ogni attività di revisione contabile o legale dei conti.

Infine, la società può compiere tutte le attività ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, anche mediante la costituzione di patrimoni destinati, ai sensi dell'articolo 2447-bis e seguenti dal Codice Civile, ivi compresa l'assunzione sia diretta sia indiretta di interessenze, quote e partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo o affine o comunque connesso al proprio, fatto salvo il divieto di effettuare, nel proprio interesse, operazioni connesse ai beni amministrati per conto di

propri fiduciari ed in genere di interessarsi in proprio in affari per i quali abbia assunto incarichi fiduciari.

A questo fine va evidenziato che i contratti e i negozi posti in essere dalla società nell'esercizio dell'attività fiduciaria devono considerarsi compiuti, ad ogni effetto legale, nell'esclusivo interesse dei propri fiduciari, a meno che essa non dichiari di operare in conto proprio.

ART. 4

Durata

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2100, salvo anticipato scioglimento e proroghe da deliberarsi dall'assemblea

ART. 5

Capitale

Il capitale della società è di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) diviso in quote.

Ai sensi della legge 23 novembre 1939 n. 1966 il capitale sociale deve essere sempre interamente versato e parzialmente investito in titoli di Stato o garantiti dallo Stato da depositarsi nei modi previsti dall'articolo 3 della citata legge.

Ai conferimenti si applica quanto previsto dagli articoli 2464 e 2465 Codice Civile.



Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni assembleari dei soci ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione al capitale sociale.

ART. 6

Trasferibilità delle quote

Le quote sociali sono trasferibili nel rispetto del secondo comma dell'articolo 3 della legge 23 novembre 1939 n. 1966.

In caso di trasferimento per atto tra vivi delle quote, ai soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

Il socio che intende vendere o comunque trasferire in tutto od in parte la propria quota e/o i diritti di opzione a lui spettanti dovrà darne comunicazione a tutti i soci mediante lettera raccomandata inviata al domicilio di ciascuno dei soci risultante dal Registro delle Imprese; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario, il prezzo richiesto e le condizioni della cessione.

I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra possono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della quota e/o dei diritti di opzione cui la comunicazione si riferisce con le seguenti modalità, condizioni e termini:

- ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire

al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre venti giorni dalla data di spedizione (risultante dal timbro postale) della offerta di prelazione;


- nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la quota e/o i diritti di opzione offerti spetteranno ai soci interessati in proporzione alla partecipazione al capitale posseduta da ciascun socio.

La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.

Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la totalità della quota e/o dei diritti offerti; in caso di esercizio parziale del diritto stesso, così come nella ipotesi in cui nessun socio intenda acquistare la quota e/o i diritti offerti, il socio offerente sarà libero di trasferire la quota e/o i diritti offerti all'acquirente indicato nell'offerta.

Anche al fine di evitare dubbi interpretativi, si precisa che:

- nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" sono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, a titolo esemplificativo, i contratti di permuta, dazione in



pagamento, conferimento in società e donazione. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno la quota e/o i diritti offerti versando all'offerente il valore corrispondente come determinato dalle parti di comune accordo tra loro; in caso di disaccordo la valutazione verrà rimessa ad un perito nominato dal Presidente del Tribunale competente in relazione alla sede sociale;

- in caso di rinuncia da parte di un socio all'esercizio della prelazione, il diritto a lui spettante si accresce proporzionalmente ed automaticamente agli altri soci che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante;

- nell'ipotesi di trasferimento di quote e/o diritti inter vivos eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'atto sarà inefficace nei confronti della società e l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi.

ART. 7

Luogo di convocazione

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in qualsiasi luogo del comune in cui ha sede la società, a

scelta dell'organo amministrativo, o in altro luogo, purché in Italia.

ART. 8

Avviso di convocazione

L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, ora e luogo stabiliti per la prima convocazione, nonché l'indicazione del giorno, ora e luogo eventualmente stabiliti per la seconda convocazione.


La convocazione viene effettuata mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea secondo le modalità di cui in appresso.

Tale avviso dovrà essere inviato almeno otto giorni prima dell'assemblea a tutti i soci iscritti nel Registro delle Imprese, all'intero organo amministrativo ed all'organo di controllo, se nominato, mediante le seguenti modalità alternative:

a) lettera raccomandata, a mezzo di servizi postali od equiparati, telegramma o messaggio di posta elettronica certificata (PEC);

b) lettera raccomandata a mano che dovrà essere restituita dai destinatari in copia con sottoscrizione attestante l'avvenuto ricevimento;

c) messaggio telefax o di posta elettronica il cui



ricevimento dovrà essere confermato dai destinatari con qualsiasi mezzo.

ART. 9

Assemblea totalitaria

L'assemblea è comunque validamente costituita in mancanza delle formalità di cui sopra quando è presente o rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati della riunione gli amministratori e l'organo di controllo in carica, se nominato; tuttavia in tale ipotesi ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Ai fini della totalitarietà dell'assemblea, di cui all'articolo 2479 bis, comma 5, del Codice Civile, occorre che gli amministratori (e, se nominato, il Collegio Sindacale, il Sindaco e/o il Revisore) assenti all'adunanza rilascino una dichiarazione scritta (redatta su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, e spedita alla società con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica), da conservarsi agli atti della società, da cui risulti che essi sono informati della riunione assembleare; le decisioni dell'assemblea sono tempestivamente comunicate agli amministratori ed ai Sindaci o al Sindaco e/o al Revisore che sono rimasti

assenti.

ART. 10

Convocazione su richiesta dei soci

L'organo amministrativo deve convocare senza ritardo l'assemblea quando ne è fatta richiesta da tanti soci che rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale, con domanda contenente gli argomenti da trattare.

ART. 11

Convocazione annuale

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro centottanta giorni dalla chiusura dello stesso qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano.

In questo ultimo caso l'organo amministrativo segnala le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione.


ART. 12

Intervento all'assemblea

Possono intervenire all'assemblea i soci che risultino iscritti al Registro delle Imprese ed a cui spetti il diritto di voto.

ART. 13

Intervento mediante mezzi di telecomunicazione



L'assemblea può tenersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci; è pertanto necessario che:

- siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuire agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio o video collegati a cura della società, nei quali gli

intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

ART. 14

Rappresentanza in assemblea

Ogni socio che ha diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare con delega scritta da altro soggetto, ai sensi dell'articolo 2479 bis, secondo comma, del Codice Civile.

ART. 15

Presidenza


L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in mancanza del Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal più anziano di età dei consiglieri presenti.

Qualora non sia presente alcun componente dell'organo amministrativo, o se la persona designata secondo le regole sopra indicate si dichiara non disponibile, l'assemblea sarà presieduta da persona eletta dalla maggioranza dei soci presenti; nello stesso modo si procederà alla nomina del segretario.

ART. 16

Verbale dell'assemblea

Nei casi di legge, ovvero quando il Presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno, il verbale



dell'assemblea è redatto da notaio.

Dal verbale devono risultare, per attestazione del

Presidente:

- la regolare costituzione dell'assemblea;
- l'identità e la legittimazione dei presenti nonché il capitale rappresentato da ciascuno;
- la nomina di eventuali scrutatori, anche non soci;
- le modalità e il risultato delle votazioni;
- i voti favorevoli, astenuti e dissenzienti, con l'indicazione dei soggetti da cui provengono;
- le dichiarazioni degli intervenuti, in quanto pertinenti all'ordine del giorno ed in quanto sia fatta specifica richiesta di verbalizzazione della stesse.

ART. 17

Quorum

L'assemblea, in prima e seconda convocazione, salvo quanto previsto al secondo comma del presente articolo, è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria nelle società per azioni.

L'assemblea, in prima e seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale sulle materie di cui al primo comma dell'articolo 2365 Codice Civile e, comunque, su ogni altra materia che nelle società per

azioni è attribuita alla competenza dell'assemblea straordinaria.

ART. 18

Impugnazione delle deliberazioni

Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dello statuto possono essere impugnate dai soci assenti, dissenzienti o astenuti, dagli amministratori e dall'organo di controllo, se nominato.

L'impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea è regolata dall'articolo 2479 ter del Codice Civile.

ART. 19

Disposizioni generali

La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione, secondo quanto stabilito dai soci in occasione della nomina.


Gli amministratori possono essere anche non soci.

ART. 20

Durata in carica

Gli amministratori durano in carica fino a revoca o dimissioni ovvero per il diverso periodo determinato dall'assemblea all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili e sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, salvo il diritto



dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

ART. 21

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di undici membri.

Il Consiglio nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea; può inoltre nominare uno o più Vice Presidenti ed un segretario, questo ultimo anche in via permanente ed anche estraneo al Consiglio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal Presidente con lettera o con messaggio di posta elettronica, telegramma o telefax da inviare almeno tre giorni prima a ciascun membro del Consiglio ed al Collegio Sindacale o al Sindaco, se nominato, o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno un giorno prima.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche in

difetto di formale Convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori ed al completo il Collegio Sindacale o il Sindaco se nominato, il direttore generale non amministratore, se nominato, partecipa alle sedute del Consiglio di amministrazione; qualora non sia amministratore ha facoltà di intervento, ma non ha facoltà di voto.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.


Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dello statuto possono essere impugnate dall'organo di controllo, se nominato, e dagli amministratori assenti o dissenzienti entro novanta giorni dalla data della deliberazione.

Possono essere, altresì, impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro diritti.



Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per video o teleconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti; sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario.

In caso di cessazione della carica, per qualsiasi motivo, della maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione di nomina assembleare, si intenderà decaduto l'intero Consiglio.

L'assemblea per la nomina di un nuovo organo amministrativo deve essere convocata d'urgenza dall'organo di controllo, se nominato, che può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

ART. 22

Poteri di gestione

All'Amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società.

ART. 23

Delega di attribuzioni

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti

dall'articolo 2381 del Codice Civile, può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il Presidente, ovvero un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

ART. 24

Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di due a un massimo di quattro membri.

I membri del Comitato Esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Generale non amministratore partecipa alle riunioni del Comitato Esecutivo con facoltà di intervento, ma non di voto.

Segretario del Comitato Esecutivo è il Segretario del Consiglio di Amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal presidente.

Per la convocazione, la costituzione e il funzionamento del Comitato Esecutivo valgono le norme previste per il Consiglio di Amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e votanti.

ART. 25

Direttore Generale



Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale, anche estraneo al Consiglio, determinandone le funzioni e le attribuzioni all'atto della nomina; non possono comunque essere delegati al Direttore Generale i poteri riservati dalla legge agli amministratori e quelli che comportino decisioni concernenti la definizione degli obiettivi globali della società e la determinazione delle relative strategie.

Il Direttore Generale si avvale della collaborazione del personale della società organizzandone le attribuzioni e le competenze funzionali.

ART. 26

Rappresentanza

La rappresentanza generale della società spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed agli Amministratori Delegati, in via tra di loro congiunta o disgiunta e nell'ambito dei poteri conferiti, secondo quanto stabilito dalla deliberazione della nomina.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, salvo le limitazioni risultanti dalle delibere di nomina.

Oltre al Direttore Generale, l'organo amministrativo può nominare institori e procuratori per determinati

atti o categorie di atti.

In ogni caso, quando il soggetto nominato non fa parte del Consiglio di Amministrazione, l'attribuzione del potere di rappresentanza della società è regolata dalle norme in tema di procura.

ART. 27

Compensi degli amministratori


All'Amministratore Unico o ai Consiglieri di Amministrazione e, ove nominati, agli Amministratori Delegati e componenti del Comitato Esecutivo sarà assegnato un compenso annuo che verrà determinato dai soci con apposita decisione.

ART. 28

Organo di controllo

Nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero qualora i soci lo reputino opportuno, l'assemblea nomina un Collegio Sindacale, composto di un Presidente e di due Sindaci Effettivi (con obbligo di nominare altresì due sindaci supplenti), ovvero un Sindaco o un Revisore, ai quali si applicano le norme di cui gli articoli 2397 e seguenti Codice Civile previsti per le società per azioni, anche per quanto riguarda le competenze ed i poteri, nonché le norme di legge sulla revisione legale dei conti.

Il Collegio Sindacale, il Sindaco o il Revisore



esercitano la revisione legale dei conti e devono essere revisori legali dei conti iscritti nel relativo Registro.

Il Collegio Sindacale, il Sindaco o il Revisore durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; la cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Collegio Sindacale, il Sindaco o il Revisore è nominato.

Gli stessi sono rieleggibili.

L'assemblea determina, al momento della nomina, la retribuzione da corrispondere all'intero Collegio Sindacale, al Sindaco o al Revisore per l'intero periodo di durata dell'ufficio.

ART. 29

Esercizi sociali

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

L'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio.

Art. 30

Utili

Dagli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato deve essere dedotta una quota atta a

costituire la riserva legale nel rispetto degli articoli 2430 e 2463, ultimo comma, Codice Civile.

La deliberazione sulla ripartizione degli utili è adottata dall'assemblea che approva il bilancio.

ART. 31

Versamenti e finanziamenti soci

La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso, ovvero stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, anche senza corresponsione di interessi, il tutto nei limiti e con le modalità previste dalla legge.


ART. 32

Diritto di recesso

Il diritto di recesso compete ai soci nei casi previsti dall'articolo 2473 Codice Civile e dove applicabile nelle ipotesi previste dall'articolo 2497 quater Codice Civile.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dalla iscrizione nel Registro delle Imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro relativo della decisione che lo legittima, ovvero dalla sua conoscenza da parte del socio, qualora il fatto che



legittima il recesso è diverso da una decisione.

Il socio che recede dalla società ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale determinato ai sensi del terzo comma dell'articolo 2473 Codice Civile.

Il rimborso della partecipazione per cui è stato esercitato il diritto di recesso avviene secondo le modalità previste dal quarto comma dell'articolo 2473 Codice Civile.

ART.33

Scioglimento e liquidazione

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea determinerà sulle modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed i compensi.

ART.34


Rinvio

Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia di società a responsabilità limitata.

F.TO GIORGIO BIANCHINI SCUDELLARI



F.TO ROBERTO ROSOLEN

F.TO GABRIELE FRANCO MACCARINI NOTAIO (L.S.)



Copia conforme all'originale composta da
n. 37 fasciate rilasciata da me Notaio
Gabriele Franco Maccarini nel mio Studio
in Milano, Corso Matteotti n. 1.
Milano, il 29.04.2015

Gabriele Franco Maccarini



Il presente documento è riservato ai soli
destinatari indicati in questa lettera
e non deve essere diffuso o divulgato
in nessun modo.